

**COMMISSIONE SPECIALE PER LE PROVVIDENZE IN FAVORE  
DELLA CITTÀ DI LORETO**

III.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1967**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLUCCI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Tozzi Condivi ed altri: Provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per consentire opere di interesse igienico e turistico (643) . . . . .	9
PRESIDENTE . . . . .	9, 10, 12
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	9, 10, 12
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	9, 12
FRACASSI . . . . .	9
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	9, 12
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	15

**La seduta comincia alle 9,25.**

RINALDI *f.f.*, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (643).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Con-

divi: « Provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico ».

Nella precedente seduta abbiamo ascoltato la relazione dell'onorevole Tozzi Condivi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRACASSI. Considerata l'importanza dell'argomento e la conoscenza che di esso gli onorevoli colleghi hanno, propongo di passare subito all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Nel comune di Loreto sono eseguiti a carico dello Stato:

a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;

b) la sistemazione delle strade di accesso al Santuario e della piazza antistante.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe bene precisare che i lavori tanto della lettera a), quanto della lettera b) sono eseguiti, oltre che a carico, anche a cura dello Stato.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A mio avviso la dizione « a carico » non preclude che, in certi casi, si debba intendere anche « a cura ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ritengo anche io sia meglio lasciare la dizione della proposta di legge.

IV LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (PROVVEDIMENTI CITTÀ DI LORETO) — SEDUTA DEL 19 DICEM. 1967

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non insisto sulla mia richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, per il quale non vi sono emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 2.

Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o chiese di particolare importanza, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 8.

Le espropriazioni e le demolizioni necessarie per l'esecuzione delle opere di cui a l'articolo 1 saranno tutte a carico dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sarà proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il Provveditore, su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso.

L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge ».

L'onorevole De' Cocci, *Sottosegretario per i lavori pubblici*, ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire, al secondo comma, le parole: « della Sovrintendenza », con le altre: « del Sovrintendente ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo, proposto dall'onorevole *Sottosegretario*.

(È approvato).

L'articolo 3, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così modificato:

ART. 3.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche un programma del-

le opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sarà proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il Provveditore, su conforme parere del Sovrintendente ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso.

L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Poiché agli articoli 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li leggo e li pongo successivamente in votazione:

ART. 4.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici.

Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253 e seguenti.

(È approvato).

ART. 5.

Il comune di Loreto è autorizzato a comprendere nei suoi piani particolareggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano regolatore, dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del comune.

Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione. Per tale vincolo sarà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 6.

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso variabile dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

(È approvato).

#### ART. 7.

Per la sola determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Loreto, dispone perché, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza, e in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 6, sentito ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Ancona, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni:

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma di citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre all'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'articolo 6 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

100 milioni nell'esercizio 1964-65;
150 milioni nell'esercizio 1965-66;
150 milioni nell'esercizio 1966-67;
200 milioni nell'esercizio 1967-68;
200 milioni nell'esercizio 1968-69;
200 milioni nell'esercizio 1969-70;
300 milioni nell'esercizio 1970-71;
300 milioni nell'esercizio 1971-72;
300 milioni nell'esercizio 1972-73;
400 milioni nell'esercizio 1973-74.

La suddetta somma sarà erogata con la seguente ripartizione annuale:

a) per lavori di cui all'articolo 1 tre quarti della somma;

b) per i contributi nella spesa per i lavori di cui agli altri articoli l'altro quarto.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b), saranno autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro, su proposta del Consiglio comunale di Loreto ».

Il Relatore, a seguito delle osservazioni fatte su questo articolo dalla Commissione bilancio, propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni

IV LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (PROVVEDIMENTI CITTÀ DI LORETO) — SEDUTA DEL 19 DICEM. 1967

è autorizzata la spesa di 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di 200 milioni annui, a partire dall'esercizio 1968 e fino a quello del 1972 ».

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei chiedere se sia stata chiarita da parte del Relatore la questione sollevata nella precedente seduta. E, infatti, pericoloso fare assegnazione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le opere di restauro e di consolidamento delle opere d'arte.

A tal proposito, vorrei proporre di assegnare un'aliquota dello stanziamento al bilancio della pubblica istruzione.

Presento, pertanto, un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 8, che è il seguente:

« La suddetta somma sarà erogata con la seguente ripartizione annuale:

a) per i lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 un quinto della somma;

b) per i lavori di cui alla lettera b) dell'articolo 1 tre quinti della somma;

c) per i contributi nella spesa per i lavori di cui agli altri articoli, il rimanente quinto della somma ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario a modificare in tal senso il secondo comma dell'articolo 8.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Caleffi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi sostitutivo del primo comma dell'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Caleffi, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 8.

(È approvato).

L'articolo 8 risulta così modificato dagli emendamenti approvati:

#### ART. 8.

« Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero lavori pubblici, in ragione di 200 milioni annui, a partire dall'esercizio 1968 e fino a quello del 1972.

La suddetta somma sarà erogata con la seguente ripartizione annuale:

a) per i lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 un quinto della somma;

b) per i lavori di cui alla lettera b) dell'articolo 1 tre quinti della somma;

c) per i contribuenti nella spesa per i lavori di cui agli altri articoli, il rimanente quinto della somma.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) saranno autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro, su proposta del Consiglio comunale di Loreto.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Loreto per i fini di cui alla presente legge mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in 10 esercizi finanziari, con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Loreto, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche ».

L'onorevole Relatore ha proposto un emendamento con il quale, in conformità del parere della Commissione bilancio, propone di sostituire, al primo comma, le parole « mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in 10 esercizi finanziari », con le altre: « mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, da ripartirsi in 5 esercizi finanziari ».

Pongo in votazione detto emendamento.

(È approvato).

L'articolo 9, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così modificato.

#### ART. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Loreto per i fini di cui alla presente legge mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, da ripartirsi in 5 esercizi finanziari, con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

IV LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (PROVVEDIMENTI CITTÀ DI LORETO) — SEDUTA DEL 19 DICEM. 1967

I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Loreto, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*È approvato*).

Poiché agli articoli 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li leggo e li pongo successivamente in votazione:

ART. 10.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Loreto per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del comune stesso.

Per le suddette opere il comune di Loreto potrà avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui alla presente legge o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.

(*È approvato*).

ART. 11.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 12:

« L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri Enti finanziari, che ne hanno la facoltà, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, a proprietari che effettueranno le opere contemplate nella presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per seguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato.

L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al precedente comma sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima ».

La Commissione Bilancio, nell'esprimere il suo parere, ha proposto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 12.

Pongo in votazione il mantenimento di detto ultimo comma dell'articolo 12.

(*Non è approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 12 s'intende pertanto soppresso.

L'articolo 12, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così modificato:

ART. 12.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri Enti finanziari che ne hanno la facoltà, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere contemplate nella presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per seguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato.

L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 13 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 13.

Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della città e del territorio, il comune di Loreto entro due anni dalla presente legge, designerà, d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti delle Marche, e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove viene consentito lo sviluppo delle predette attività.

Dal momento della predetta designazione è fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigianale o industriale in zona diversa.

(*È approvato*).

IV LEGISLATURA — COMM. SPECIALE (PROVVEDIMENTI CITTÀ DI LORETO) — SEDUTA DEL 19 DICEM. 1967

Do lettura dell'articolo 14:

« Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concesso alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di 5 anni dalla presente legge l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.

Tali agevolazioni sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi ».

In seguito alle osservazioni della Commissione Bilancio, l'onorevole Tozzi Condivi propone di sostituirlo con il seguente:

## ART. 14.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5384 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Dei restanti articoli, ossia degli articoli 15, 16, 17 e 18, il Relatore Tozzi Condivi propone la soppressione.

Ne do, quindi, lettura, ponendo successivamente in votazione il loro mantenimento:

## ART. 15.

Per i nuovi impianti alberghieri che saranno creati entro il periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge, competerà l'esenzione da ogni imposta e tributo erariale per la durata di anni 10 dalla data di apertura degli impianti medesimi. Tale esenzione si applica anche per il caso di impianto di impianti già esistenti, che superi per valore il 50 per cento di questi ultimi.

Detti impianti dovranno beneficiare con precedenza delle disposizioni di favore vigenti.

*(Non è approvato).*

## ART. 16.

Il beneficio di cui all'articolo precedente viene accordato ai nuovi impianti o agli ampliamenti nei limiti e con modalità che saranno indicati dal piano alberghiero da adottarsi con delibera del Consiglio comunale, su proposta del sindaco, sentite le categorie interessate.

Tale piano determinerà, tra l'altro, il numero dei posti-letto ritenuto indispensabile. Le concessioni per nuovi alberghi o ampliamenti, in relazione col suddetto piano, saranno accordate dalla Giunta comunale per le attrezzature non superiori alla terza categoria e dal consiglio comunale per quelle superiori.

*(Non è approvato).*

## ART. 17.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati o in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure con completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti, godranno di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel medesimo periodo di tempo, purché l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge.

*(Non è approvato).*

## ART. 18.

I passaggi di proprietà al comune di Loreto a seguito di espropriazione o di acquisto di immobili a norma della presente legge, sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

*(Non è approvato).*

Pertanto gli articoli 15, 16, 17 e 18 sono soppressi.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 643.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:  
Proposta di legge Tozzi Condivi:

« Provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (643):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hann preso parte alla votazione:*

Biagioni, Bisaglia, Bonea, Bottari, Calvetti, Carra, Castellucci, Cavallaro Francesco, D'Antonio, Di Primio, Forlani, Fortini, Fracassi, Giugni Lattari Jole, Greppi, Guariento, Helfer, Loperfido, Loreti, Orlandi, Rinaldi, Tambroni, Terranova Corrado, Tozzi Condivi e Valitutti.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMÉNTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO